LEGISLATURA XVIII — 1^a sessione — discussioni — tornata del 17 maggio 1893

dell'onorevole ministro intorno ad una delle questioni toccate dall'onorevole De Nicolò: quella dei periti chiamati a portare il loro giudizio nei processi verbali.

Non è la prima volta che, sia in questa Camera, sia in pubblicazioni periodiche e in volumi importanti, si è denunziato l'inconveniente gravissimo di questi periti chiamati dall'accusa e dalla difesa a decidere di controversie di carattere scientifico. Se vi può essere una verità per l'accusa e un'altra per la difesa per quello che concerne le questioni di fatto ed anche le questioni giuridiche, è veramente deplorevole, ed in molti casi da luogo ad inconvenienti gravissimi, che vi debba essere una verità che varia a seconda della tesi che si ha interesse a sostenere per ciò che concerne questioni strettamente scientifiche.

Noi abbiamo assistito, in molti processi celebri e non celebri, a dibattimenti strani tra uomini ugualmente stimati nel campo delle scienze (nelle mediche particolarmente) per sostenere tesi diametralmente opposte: ed abbiamo udito il perito della difesa sostenere sempre la tesi che alla difesa faceva comodo, e quello dell'accusa sostenere sempre quella che era nell'intendimento del Pubblico Ministero.

Abbiamo visto più volte gli imputati chiamare delle illustrazioni della scienza a sostegno di tesi qualche volta non troppo buone, e quindi supplire con l'autorità del perito indotto alla deficienza degli argomenti che militavano in loro favore; donde contestazioni circa l'esistenza o no della concausa, circa le cause dell'avvelenamento scambiate qualche volta con le ptomaine o con qualche altra causa materiale o di infezione; contestazioni delle quali poi deve decidere il giudice togato od il giurato che non hanno alcuna speciale competenza.

Ne avviene che questo povero giudice, il quale è costretto a dover decidere in argomento di cui poco o nulla si intende, è costretto il più delle volte a rimettersi alla maggiore autorita del perito che una delle parti abbia indotto innanzi al tribunale.

Io credo quindi che l'istituzione del Collegio unico dei periti sia una di quelle che si raccomandano da sè; perchè, oltre al dare la sincerità e la speditezza ai nostri processi giudiziari, è una riforma di così semplice attuazione che forse si potrebbe anticipare

alla riforma generale del Codice di procedura penale, che, del resto, per molti altri inconvenienti che si verificano, è desiderio generale che sia al più presto compiuta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo per fatto personale. Lo prego di indicarlo

Pozzo. Il fatto personale pel quale ho chiesto di parlare consiste in questo: che mi furono attribuite idee che non ho mai espresse; desidero quindi di bene spiegarmi per essere ben compreso.

L'onorevole Cuccia e l'onorevole Luzzatto Attilio hanno creduto avere io lamentato che non si concedano rinvii nei procedimenti penali. Ciò non ho mai pensato, nè detto.

Io ho lamentato che vi sia una disuguaglianza manifesta di trattamento, la quale è nota a tutti, fra i procedimenti per reati talora gravi, contro delinquenti, dirò cosi, appartenenti ad una classe meno elevata; ed i procedimenti di diffamazione e di ingiurie, che vertono fra persone più o meno altolocate.

Io ho inteso di richiamare l'attenzione del ministro circa questa disuguaglianza di trattamento, che nessuno in questa Camera potra contrastare, e neppure l'onorevole Luzzatto, il quale anzi, per gli alti principî di uguaglianza sociale a cui ispira la sua condotta politica, dovrebbe unirsi a me per deplorare questo inconveniente: che cioè si usi un così diverso trattamento fra la povera gente, e fra le persone più o meno elevate nella sfera sociale.

Io non ho inspirata la semplice e modesta osservazione che ho fatta al ministro, ad alcuni procedimenti più o meno recenti, perchè l'inconveniente non si è rivelato soltanto oggi, ma è antico per quanto si vada ogni giorno aggravando.

Quindi io prego nuovamente l'onorevole ministro di volere intorno a ciò richiamare l'attenzione dell'autorità giudiziaria non con istruzioni le quali possano significare ingerenza sua nei risultati del giudizio, non con istruzioni speciali e particolari per questo o quel processo, ma con istruzioni d'indole generale le quali tendano a richiamare l'autorità giudiziaria ad una più esatta applicazione di quei principì che in sostanza significano giustizia ed eguaglianza.

L'onorevole Cuccia ha osservato che cotesti procedimenti per diffamazione o ingiuria